



Ministero della Pubblica Istruzione  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI"**  
 Via Thomas Mann, 8-20162 Milano ☎ 0288447715 - 📠 0288447722  
 email: [MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT) – PEC [MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it](mailto:MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it)  
 Cod.mecc. MIIC8DF00R C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio **UFTUDP**

Milano, 11/01/2022  
 Circolare n.253

**I.C. Sandro Pertini**  
 Ai genitori  
 Ai docenti  
 Al personale ATA  
 Agli atti  
 Al sito

**Oggetto: Nuove regole per la gestione delle quarantene ai sensi art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** il DL 30.12.2021 n.229 e la Circolare del Ministero della salute n. 60136 del 30.12.2021;  
**Visto** il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU Serie Generale n.4 del 07- 01-2022);  
**Vista** la nota operativa prot.n.11 dell'08/01/22 avente ad oggetto nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative  
**Vista** la nota del Commissario Straordinario avente ad oggetto: "Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV 2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di I grado";  
**Ritenuto** di coniugare l'esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus;

### COMUNICA

per opportuna conoscenza, le prescrizioni delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per le scuole del I Ciclo di Istruzione in Tabella.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA			
	1 caso positivo in classe	2 casi positivi in classe	3 o più casi positivi in classe
Scuola dell'infanzia	Attività in presenza sospesa per 10 giorni	/	/
Scuola primaria	Sorveglianza con testing (T0 + T5)	DDI per 10 giorni	/
Scuola secondaria di I e II grado	Auto-sorveglianza con attività in presenza e	DDI per non vaccinati e per vaccinati o guariti	DDI per 10 giorni

	mascherine FFP2	da + di 120 giorni. Per gli altri, auto-sorveglianza con attività in presenza e mascherine FFp2.	
--	-----------------	---	--

### Scuola dell'Infanzia

Con **un caso** positivo:

- per i bambini del gruppo classe/sezione si prevede:
  - **la sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di 10 giorni;**
  - misura sanitaria: quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con **risultato negativo per il rientro.**
- Per il personale della scuola di infanzia (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti<sup>1</sup>](#) (ad **ALTO RISCHIO**).

### Scuola Primaria

Con **un caso** positivo:

- per i bambini del gruppo classe si prevede:
  - **attività didattiche in presenza (subordinata all'esito negativo del tampone T0);**
  - **misura sanitaria<sup>2</sup>:** Sorveglianza con testing T0 e T5 e tampone molecolare o antigenico con **risultato negativo per il rientro.**
- Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria **dell'Auto-sorveglianza<sup>3</sup>**. Consigliati test diagnostici T0 e T5.

<sup>1</sup> Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 1) **Soggetti non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 2) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) **Soggetti asintomatici** che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

<sup>2</sup> La "**sorveglianza scolastica con testing**" è una misura di sanità pubblica introdotta specificatamente per il contesto della scuola che, considerando il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione attuate nel contesto scolastico, consente di evitare in alcune situazioni la quarantena favorendo il mantenimento della didattica in presenza. La "**sorveglianza scolastica con testing**" è un periodo della durata complessiva di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo che può essere applicato quando sono state rispettate le misure di prevenzione per la diffusione virale previste per il contesto scolastico. Tale periodo si caratterizza per l'effettuazione di due test, uno il prima possibile dall'individuazione del caso indice e uno a distanza di 5 giorni. I contatti in "sorveglianza scolastica con testing" devono seguire determinate misure di prevenzione per sorvegliare la loro salute individuale e tutelare la salute della loro famiglia e della comunità. Tali soggetti, pur essendo stati a contatto con il caso di COVID-19, se seguono le indicazioni, possono riprendere l'attività scolastica in presenza dopo il primo test (T0) negativo. Il rispetto di tutte le misure previste dalla "sorveglianza scolastica con testing" richiede un importante senso di responsabilità e di senso civico.

<sup>3</sup> "**è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.** Il periodo di **Auto-sorveglianza termina al giorno 5.** E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."

Con **due o più casi** positivi:

- per i **bambini** del gruppo classe si prevede:
  - **la sospensione delle attività didattiche in presenza** per una durata di **10 giorni**;
  - misura sanitaria: quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con **risultato negativo per il rientro**.
- Per il **personale** (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti](#)<sup>1</sup> (ad **ALTO RISCHIO**).

### *Scuola Secondaria di I grado*

Con **un caso** positivo:

- per gli alunni del gruppo classe si prevede:
  - **attività didattiche in presenza** con mascherina FFp2 per almeno 10 giorni evitando il consumo di pasti se non è possibile garantire almeno 2 metri di distanza;
  - **misura sanitaria**: Auto-sorveglianza<sup>2</sup>.
- Per il **personale** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'**Auto-sorveglianza**. Consigliati test diagnostici T0 e T5.

Con **due casi** positivi le misure si differenziano a seconda dello stato vaccinale:

- A) per **gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario** o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali **non** sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **la sospensione delle attività didattiche in presenza** per una durata di **10 giorni con attivazione della DDI**;
  - misura sanitaria: quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con **risultato negativo per il rientro**.
- B) per **gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario**<sup>4</sup>, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo:
- **attività didattiche in presenza** con mascherina FFp2 per almeno 10 giorni evitando il consumo di pasti se non è possibile garantire almeno 2 metri di distanza;
  - **misura sanitaria**: Auto-sorveglianza.

Per il **personale** (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti](#)<sup>1</sup>(ad **ALTO RISCHIO**).

Con **tre o più casi** positivi:

- per gli alunni del gruppo classe si prevede:
  - **la sospensione delle attività didattiche in presenza** per una durata di **10 giorni**;
  - misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti](#) (ad **ALTO RISCHIO**).

---

<sup>4</sup> Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

- Per il **personale** (interno ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la [Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti](#)<sup>1</sup> (ad **ALTO RISCHIO**).

### **Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare il personale tutto e gli allievi allo **scrupoloso rispetto** delle direttive di servizio e delle disposizioni organizzative e di sicurezza anti-Covid previste dai relativi protocolli pubblicati sul sito scolastico alla voce SICUREZZA.

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione.

**Il Dirigente Scolastico**

**Dott.ssa Maria Stefania Turco**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e sostituita da firma digitale CADES/PADES